

**Circolare n. 19 SC/cg  
8 giugno 2016**

**AMBIENTE –  
D.M. 30 MARZO 2016,  
N. 78 – NUOVO TESTO  
UNICO SISTRI**

Il nuovo Testo Unico SISTRI, D.M. 30 marzo 2016, n. 78 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188bis, comma 4bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (pubblicato nella G.U. n.120 del 24 maggio 2016) è in vigore dall'8 giugno u.s..

Questo nuovo Decreto ministeriale, emanato con le finalità di semplificare e ottimizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis, comma 4-bis, D.Lgs. 152/2006), abroga e sostituisce il vecchio Testo Unico SISTRI (D.M. 52/2011), pur rispecchiandone l'articolazione e i relativi allegati. La principale e sostanziale differenza rispetto a quest'ultimo consiste nell'eliminazione del corposo Allegato III, che riportava la tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI relative alle varie categorie di soggetti obbligati ad aderire al sistema.

Tali informazioni specifiche e procedure operative sono rinviate a successiva definizione mediante ulteriori decreti, fino alla cui emanazione varranno le procedure già in uso, contenute su manuali e Linee Guida disponibili sul portale [www.sistri.it](http://www.sistri.it).

Viene sottolineato che specifiche istruzioni tecniche continueranno ad essere predisposte dal Concessionario del servizio, e pubblicate, previa approvazione del Ministero dell'Ambiente, sul portale stesso.

Con riguardo ai soggetti obbligati, a differenza dell'abrogato D.M. 52/2011, il nuovo Testo Unico non ne ripropone il novero dettagliato, ma si limita ad effettuare il rinvio con richiamo all'art. 188 ter, D.Lgs. 152/2006, confermando la validità delle deroghe intervenute in questi anni (ad es., con D.M. 24 aprile 2014, relativo all'esclusione dei “piccoli produttori” di rifiuti pericolosi). V. infra, Tabella 1 (Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI obbligatoria).

Per quanto concerne i contributi annuali per il funzionamento del SISTRI, questi vengono mantenuti nella stessa misura e con le identiche modalità di versamento previste dalla precedente regolamentazione. Una riduzione viene esplicitamente prevista in favore dei soli soggetti che, non essendo obbligati al SISTRI, vi aderiscono volontariamente. Tale riduzione dovrà essere, però, definita tramite un ulteriore decreto ministeriale.

Viene confermato l'attuale sistema che impone agli operatori l'utilizzo dei dispositivi, con la promessa di un alleggerimento della dotazione almeno per i trasportatori. Con un futuro decreto, infatti, dovrebbe arrivare la sospensione degli obblighi di installazione black box e utilizzo degli strumenti di monitoraggio. Con lo stesso decreto si prevede di disciplinare la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.

Riassumendo, il nuovo decreto demanda ad uno o più successivi decreti non regolamentari, senza però fissarne una tempistica, il compito di definire le procedure necessarie per:

- l'accesso al SISTRI;
- l'inserimento e la trasmissione dei dati;
- le procedure da adottare nei casi speciali o differenziati da quelli ordinari;
- la definizione di regole ad hoc su modalità operative, microraccolta,

gestione di particolari rifiuti RAEE; nonché l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi dei produttori di rifiuti non tenuti al SISTRI vengono rinviate a un futuro decreto.

L'adozione di tali decreti non prevede il coinvolgimento delle Associazioni di categoria; nemmeno di quelle facenti parte del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali.

L'unica semplificazione operativa in vigore fin da subito riguarda la trasmissione delle informazioni al SISTRI: non viene più imposto a produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi l'invio dei dati entro, rispettivamente, le 4 e 2 ore precedenti la movimentazione. Analoghe eliminazioni dei termini di inserimento dati valgono anche per gli impianti finali e per commercianti ed intermediari.

Nelle disposizioni transitorie si richiamano alcuni criteri importanti di cui il nuovo concessionario del sistema dovrebbe tenere conto, nell'implementazione del nuovo sistema di tracciabilità. Tra questi si segnalano:

- l'abbandono delle black-box e la loro sostituzione con strumenti idonei a garantire un'efficace tracciabilità dei rifiuti;
- la tenuta in formato elettronico del Formulario e dei Registri di carico e scarico, con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati;
- la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese.

#### **Tabella 1 - CATEGORIE di SOGGETTI CON ISCRIZIONE al SISTRI OBBLIGATORIA**

##### **ENTI e IMPRESE con PIÙ di DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:**

- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

##### **ENTI e IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ di STOCCAGGIO**

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

- attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

- attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

#### **TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE di RIFIUTI PERICOLOSI**

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

#### **GESTORI di RIFIUTI PERICOLOSI**

Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

#### **NUOVI PRODUTTORI di RIFIUTI**

Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall'allegato 2 del D. M. 52/2011.

#### **OPERATORI del TRASPORTO INTERMODALE**

Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

#### **TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO di RIFIUTI PERICOLOSI**

Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno – ex art. 212, comma 8, D.Lgs.152/2006-), solo quando obbligati ad aderire come produttori.

#### **ENTI e IMPRESE che effettuano la RACCOLTA, il TRASPORTO, il RECUPERO, lo SMALTIMENTO dei RIFIUTI URBANI nella REGIONE CAMPANIA**

Si intendono per tali i Comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania, di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006.

Il provvedimento è consultabile al link:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/24/16G00084/sg>